

Civile Ord. Sez. 1 Num. 17493 Anno 2018

Presidente: SCHIRO' STEFANO

Relatore: FRAULINI PAOLO

Data pubblicazione: 04/07/2018

### ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. [REDACTED] R.G. proposto da  
[REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED]  
[REDACTED] con domicilio presso la Cancelleria della Corte di  
Cassazione, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

### Contro

[REDACTED]  
[REDACTED]

- intimati -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno n. 143/2013  
depositata il 16 settembre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 aprile  
2018 dal Consigliere Paolo Fraulini.

ORD  
783  
2018

## FATTI DI CAUSA

La Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del locale Tribunale che aveva condannato [REDACTED], nella qualità di amministratore della [REDACTED] a risarcire il danno cagionato alla società e ai suoi soci – tra cui l’Agenzia de [REDACTED] subentrata per effetto di confisca di una parte del capitale – in conseguenza di gravi inadempienze connesse all’esercizio della sua funzione gestoria.

Il giudice distrettuale ha respinto l’eccezione pregiudiziale di carenza di *ius postulandi* dell’Avvocatura erariale a rappresentare l’Agenzia del [REDACTED] evidenziando come eventuali violazioni al protocollo di difesa conseguente alla trasformazione dell’Agenzia in ente pubblico economico non avrebbero alcuna rilevanza sulla sussistenza del mandato defensionale nella presente controversia; ha poi respinto l’eccezione di improcedibilità della domanda affermando che sussisteva la legittimazione del singolo socio di S.r.l. a esercitare l’azione ex art. 2476 cod. civ.; nel merito ha rilevato la sussistenza della responsabilità dell’amministratore per aver venduto a prezzo vile pressoché la totalità dei beni sociali allo scopo di evitare l’esecuzione della confisca che aveva legittimato l’ingresso dell’Agenzia nel capitale della società.

Contro la sentenza di appello [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

Gli intimati AGENZIA DE [REDACTED] [REDACTED] non hanno svolto difese.

## RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la «Violazione e falsa applicazione di norma di legge in relazione agli artt. 1 e 43 r.d. n. 1611/39, 83 ed 84 c.p.c. e dunque al *ius postulandi*» deducendo che il venir meno del patrocinio ex *lege* dell’Agenzia da parte dell’Avvocatura erariale avrebbe

reso necessario nel caso di specie il conferimento di un espresso mandato defensionale.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la «Violazione e falsa applicazione di norma di legge in relazione agli artt. 1 e 43 r.d. n. 1611/39, 2 sexies e ss. L. n. 575/65, 83 ed 84 c.p.c.» deducendo che l'amministratore giudiziario dei beni non aveva mai rilasciato alcun mandato difensivo per proporre il presente giudizio.
3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la «Violazione e falsa applicazione di norma di legge in relazione agli artt. 2476 c.c. ed 11 delle preleggi» deducendo che all'epoca dei fatti generativi del danno (2001-2003) non sussisteva la legittimazione individuale del singolo socio, introdotta solo con il nuovo art. 2476 cod. civ. a far data dal 1° gennaio 2004.
4. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la «Violazione e falsa applicazione di norma di legge in relazione agli artt. 2476, comma 1, c.c. e 112 c.p.c. ed al contenuto precettivo e risarcitorio della pronuncia» deducendo che la condanna risarcitoria doveva essere accolta in favore della società e non già dell'Agenzia del [REDACTED] in assenza di un danno diretto.
5. Con il quinto motivo la ricorrente lamenta «Omesso esame circa un fatto decisivo, rappresentato dalla erronea valutazione dei beni compravenduti, della acquiescenza assembleare all'operazione e della disponibilità allo scioglimento dei contratti in contestazione» deducendo che di tutte queste circostanze, idonee ad escludere la responsabilità dell'amministratore, la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto.

6. Nell'esercizio del proprio potere di rilievo d'ufficio del regolare svolgimento del processo, la Corte osserva che, in tema di azione individuale del socio di società a responsabilità limitata

avente per oggetto l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità, sussiste litisconsorzio necessario con la società medesima (Cass. Sez. 1 26 maggio 2016, n. 10936).

Ed invero, la circostanza che l'art. 2476 cod. civ. riconosca a ciascun socio, senza alcun vincolo di quorum, il potere di esercitare l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori è la conseguenza della nuova struttura con cui il legislatore della Riforma societaria del 2003 ha disegnato la s.r.l.

Una società che, pur restando di capitali, si è staccata dal paradigma della s.p.a., cui precedentemente era legata da espressi e numerosi rinvii normativi codicistici, per assumere una connotazione tipica, caratterizzata dalla marcata rilevanza della persona dei soci rispetto alla mera loro rappresentanza rispetto al capitale posseduto.

E certamente l'autonoma iniziativa di ciascun socio in tema di azione di responsabilità contro gli amministratori, slegata da alcuna connessione con la quota di capitale posseduto, testimonia l'avvicinamento del modello a quello delle società di persone, e fonda anche la correlativa eliminazione di alcuni preesistenti presidi a garanzia di un controllo diffuso sulla gestione, come quello del controllo giudiziario ex art. 2409 cod. civ.

Tuttavia non può ritenersi che l'azione di responsabilità esercitata dal socio in luogo della società possa legittimarlo in via esclusiva a partecipare al relativo giudizio.

Invero si tratta pur sempre di un'azione sociale di responsabilità; l'eventuale condanna dell'amministratore responsabile rifluisce nel patrimonio sociale e non già in quello del singolo socio; la società (e non il socio) può rinunciare e transigere l'azione.

A livello sistematico, può dunque dirsi che, fermo restando l'importanza del valore innovativo in tema di legittimazione,

l'art. 2476 cod. civ. continui a pretendere che nel relativo giudizio di responsabilità la società sia presente, o perché soggetto attore, o perché comunque evocata in giudizio da parte del socio che ha preso l'iniziativa.

Nella specie la società [REDACTED] non è mai stata citata in giudizio; ne deriva che il giudizio si è svolto a contraddittorio non integro; che pertanto la sentenza impugnata è nulla; che le parti vanno rimesse dinanzi al giudice di primo grado affinché si provveda a citare in giudizio la società.

I motivi sono assorbiti.

La sentenza impugnata va dunque annullata e le parti rinviate innanzi al Tribunale di Salerno per nuovo giudizio a contraddittorio integrato come sopra disposto.

Le spese della presente fase di legittimità saranno regolate dal giudice del rinvio.

#### **P.Q.M.**

La Corte pronunciando sul ricorso annulla la sentenza impugnata e rimette le parti dinanzi al Tribunale di Salerno per un nuovo giudizio nei sensi di cui in motivazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 aprile